



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI TORINO  
Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

dott.sa Caterina Mazzitelli

Presidente

dott.sa Renata Silva

Consigliere

dott. Giacomo Stalla

Consigliere est.

RG 362  
Repar 2300  
Cron. 24/36/12  
12

17 DIC 2012  
appello:

diritto  
follimentare

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

IL CASO.it  
nel procedimento civile di appello iscritto al n. 362/11 RG, avente ad oggetto: art.18 d.lvo 270/99 procedura di amministrazione straordinaria; udienza di precisazione delle conclusioni: 10 luglio 2012;

promosso da:

**F.D.G. spa (già Bemberg spa), in liquidazione ed amministrazione straordinaria** ex d.lvo 270/99, con sede in Gozzano (NO), in persona del commissario straordinario avv. Francesco Fimmanò, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia 2, presso lo studio dell'avvocato Libero Armillotta; rappresentato e difeso in giudizio, per procura speciale a margine dell'atto di appello, dagli avvocati Luca Caravella di Santa Maria Capua Vetere e Luisa Correrà di Milano;

**Parte appellante**

nei confronti di:

**Dorigo Maurizio**, res.in Belluno, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Siracusa 87, del presso lo studio dell'avvocato Roberto Martelli che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, con l'avvocato Umberto Stradella di Milano;

**Parte appellata**

e di:

**Tronconi Guido**, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Siccardi 11, presso lo studio dell'avvocato Emilio Lombardi che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con l'avvocato Maria Costanza di Milano;

**Parte appellata e appellante incidentale**

IL CASO.it  
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**  
Per parte appellante

Dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza appellata n.10404/10 del Tribunale di Novara, non notificata e, di conseguenza, previa sua riforma, accertare l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 18 secondo comma decreto legislativo 270/99, dei pagamenti ricevuti; condannare i dottori Dorigo e Tronconi, tra loro in solido, alla restituzione della somma di € 102.360,00 oltre interessi ai sensi del decreto legislativo 231/02 dalle date dei pagamenti fino all'effettivo soddisfo; condannare i convenuti, tra loro in solido, al pagamento delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio, oltre Iva e cassa previdenza come per legge.

**Per parte appellata Dorigo**

Nel merito, in via principale, respingere l'appello avversario siccome infondato in fatto ed in diritto, assolvendone il conchiudente nel miglior modo e confermando la sentenza impugnata;

in via subordinata ed in ogni caso, respingere le domande svolte da FDG spa in liquidazione ed amministrazione straordinaria nei confronti del conchiudente, in quanto la pretesa è infondata in fatto ed in diritto;

in via istruttoria, si chiede ammissione di prova per l'interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte e per testi sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e nella presente comparsa;

con la vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e cassa previdenza, da distrarsi a favore dell'odierno procuratore dichiaratosi antistatario.

### **Per parte appellata e appellante incidentale Tronconi**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

in via preliminare, accertare che l'appello della procedura è carente sotto il profilo della specificità dei motivi e per l'effetto dichiarare che esso è inammissibile;

in via principale, accertato e dichiarato che al conchiudente non potevano essere rivolte per i motivi in atti domande di ripetizione di indebito e/o di restituzione di somme percepite esclusivamente da altri, rigettare perché inammissibile, infondata ed indimostrata l'avversaria impugnazione, e confermare la decisione appellata del Tribunale di Novara;

con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio riformando, in accoglimento del motivo di impugnazione incidentale, la decisione sulle spese del Tribunale di Novara.

### **In fatto e diritto**

§ 1. Con atto di citazione notificato in data 5 giugno '07, il commissario straordinario della F.D.G spa in liquidazione (già Bemberg spa), conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Novara, Dorigo Maurizio e Tronconi Guido, esponendo che: - in data 19 novembre 2004 la F.D.G spa era stata posta in liquidazione, con nomina dei liquidatori in persona del Dorigo e di altro soggetto, tal Siro Donato Cicconi; - il 3 maggio 2005 il Tribunale di Novara aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società la quale, in data 4 luglio 2005, era stata

posta in procedura di amministrazione straordinaria ex d.lvo 270/99, con nomina del Tronconi (già commissario giudiziale) in qualità di commissario straordinario; - successivamente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e, in particolare, tra il giugno ed il luglio 2005, il convenuto Dorigo aveva percepito il complessivo importo di euro 102.360,00, al lordo delle ritenute, a titolo di compenso per l'attività di liquidatore; - tale pagamento, avvenuto successivamente all'apertura del concorso ed in violazione della *par condicio*, doveva reputarsi inefficace ai sensi dell'articolo 18, secondo comma d.lvo 270/99, nonché 45-52-54 l.fall., in quanto concernente crediti insorti in epoca anteriore; - alla restituzione doveva essere tenuto anche il Tronconi, nella sua qualità di commissario straordinario (poi revocato) che aveva ommesso ogni controllo di legge in proposito.

Tutto ciò premesso, chiedeva che i convenuti, tra loro in solido, venissero condannati - previo accertamento dell'inefficacia dei pagamenti - alla restituzione della suddetta somma di euro 102.360,00, oltre interessi e spese.

Il Dorigo si costituiva in giudizio deducendo che: - il compenso del liquidatore era stato deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci del 17 febbraio 2005, mentre il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio trovava fondamento nello statuto della società (art.24.1); - il compenso in questione gli era stato corrisposto prima della presentazione del ricorso per l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dal momento che il Tribunale aveva stabilito che i liquidatori della società dovessero continuare nella gestione della liquidazione ordinaria sino all'emissione del decreto che avrebbe poi disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria medesima; - in tale situazione, l'assemblea dei soci della F.D.G spa aveva deliberato, il 28 giugno 2005, di riconoscere ai liquidatori un compenso complessivo lordo di euro 45.000,00 da corrispondere mensilmente, a partire dal maggio 2005, per euro 35.000,00 a favore di esso convenuto ed euro 10.000,00 in favore dell'altro liquidatore Cicconi; - le somme da lui percepite tra il giugno ed il luglio 2005 costituivano dunque pagamento di

emolumenti maturati per l'attività di liquidatore da lui svolta successivamente alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, nonché il rimborso delle spese da lui sostenute nell'espletamento dell'incarico; - trattandosi in definitiva di debiti della massa, ovvero prededucibili, il pagamento in questione non poteva ritenersi inefficace ex articolo 18, secondo comma, d.lvo 270/99.

P

Concludeva pertanto per il rigetto di ogni domanda avversaria.

Si costituiva in giudizio altresì il Tronconi il quale, dopo aver opposto talune eccezioni preliminari di competenza ex articolo 24 legge fallimentare e territoriale, nonché di indeterminatezza dell'atto di citazione, eccepiva - nel merito - che i pagamenti in questione erano stati eseguiti allorquando esso convenuto non aveva la gestione dell'impresa, in quanto affidata, ex art.19 d.lvo 270/99, agli stessi liquidatori della società; in ogni caso, non risultava che i pagamenti in questione avessero estinto debiti insorti prima della dichiarazione di insolvenza, con conseguente inapplicabilità nella specie dell'articolo 18 d.lvo 270/99.

§ 2. In esito ad istruttoria documentale, interveniva la sentenza n. 1044 del 10 novembre 2010 con la quale il Tribunale di Novara rigettava le domande di parte attrice e compensava tra le parti le spese di lite.

Dopo aver affermato la propria competenza e respinto le eccezioni preliminari del convenuto Tronconi, rilevava il Tribunale che: - l'oggetto del contendere andava delimitato con esclusivo riguardo alla prospettata inefficacia del pagamento ex articolo 18 d.lvo 270/99, non potendo darsi ingresso ai profili di asserita illegittimità (tardivamente dedotti dall'attore) della delibera 28 giugno 2005 con la quale la società aveva inteso ratificare il compenso già liquidato, senza peraltro farsi carico della necessità dell'intervento dell'organo di vigilanza e dell'autorizzazione del giudice delegato, stante l'avvenuta pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza; - contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il compenso in questione non si riferiva ad attività del liquidatore antecedente

alla sentenza dichiarativa di insolvenza, bensì all'attività di gestione ordinaria della società proseguita dal liquidatore Dorigo (e dal Cicconi) sulla base dell'espressa indicazione del Tribunale il quale, nella sentenza dichiarativa, aveva affidato tale gestione all'organo liquidatorio già in carica, ex articolo 19 d.lvo 270/99; - per contro, l'attore non aveva fornito nessun elemento probatorio a riscontro del fatto che il pagamento riguardasse debiti anteriori alla sentenza dichiarativa del 3 maggio 2005, piuttosto che il compenso per l'attività professionale di gestione effettivamente svolta a favore della massa ed in funzione dell'obiettivo di continuazione dell'impresa; - a fronte di tale situazione, determinante il carattere prededucibile del credito, a nulla rilevava il momento in cui era avvenuta l'iniziale nomina dei liquidatori da parte della società, ed era stato da quest'ultima stabilito il loro compenso; - indipendentemente dalla regolarità della procedura di pagamento osservata, stante la mancata autorizzazione del giudice delegato ex articolo 111 legge fallimentare e 20 d.lvo 270/99, la domanda attorea andava respinta perché basata esclusivamente sulla sanzione di inefficacia ex articolo 18 d.lvo 270/99 cit.; - quanto alla responsabilità del convenuto Tronconi (ex commissario straordinario, poi revocato), non risultava che le somme in questione fossero in tutto o in parte andate a suo beneficio, né che egli avesse assunto la gestione della società fino al momento dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; - se riguardata invece sotto il profilo di una vera e propria azione di responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza e controllo da parte dell'ex commissario straordinario, l'azione era comunque infondata, attesa la natura prededucibile, e dunque non pregiudizievole, del pagamento; - le spese di lite andavano compensate tra le parti stante *"l'esito complessivo del giudizio e le anomalie indubbiamente ravvisabili nelle modalità che hanno consentito la percezione di somme consistenti da parte del convenuto ex liquidatore nell'arco di poche settimane, senza che fosse avanzata alcuna richiesta di autorizzazione al giudice delegato da parte dello stesso Dorigo o del commissario"* (sent., pag.9).

§ 3. Con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2011, il commissario straordinario della F.D.G spa proponeva appello avverso tale sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo, insito nella erronea individuazione da parte del Tribunale tanto della vicenda in fatto, quanto della sua domanda; dal momento che esso attore aveva dedotto in giudizio che il Dorigo: - si era fatto riconoscere, con la delibera assembleare del 17 febbraio 2005, un compenso complessivo lordo di euro 200.000,00 per tutto il periodo intercorrente tra la nomina dei liquidatori (19 novembre 2004) e l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria (4.7.05); - aveva in realtà percepito la maggior somma di euro 217.622,14 in forza della fattura n. 1 del 18 marzo 2005; - aveva convocato l'assemblea dei soci della F.D.G spa in data 28 giugno 2005 per farsi riconoscere un compenso mensile aggiuntivo, a partire dal maggio 2005, di euro 35.000,00 lordi; - i pagamenti dedotti in giudizio erano stati riconosciuti al Tronconi in assenza di autorizzazione del giudice delegato ed in assenza di rendiconto ex articolo 116 l.fall.: *"in definitiva, l'azione della F.D.G spa riguarda solo i compensi extra, al lordo delle ritenute operate, determinati e liquidati dopo la dichiarazione di insolvenza ed analiticamente indicati nel cedolino del luglio 2005, riguardanti tutti attività ante dichiarazione di insolvenza. Tant'è che non possono affatto essere qualificati diversamente mancando, nel corso del giudizio di primo grado, un rendiconto della gestione ordinaria dell'impresa affidato ai liquidatori dopo la dichiarazione di insolvenza della F.D.G spa, un valido atto autorizzativo della liquidazione di qualsiasi compenso, specie per quegli importi, ai liquidatori per la gestione ordinaria dell'impresa, nonché un atto che esoneri il dottor Tronconi per l'omesso controllo e vigilanza nei confronti dei due liquidatori"* (atto di appello, pagina n. 10).

Il Dorigo si costituiva in giudizio, deducendo che: - la domanda attorea era incentrata sulla dichiarazione di inefficacia, ex articolo 18, secondo comma, d.lvo 270/99, di due pagamenti da esso convenuto percepiti dall'allora commissario straordinario Tronconi, pari

ad euro 15.000,00 in data 24 giugno 2005, e ad euro 73.360,00 in data 12 luglio 2005; oltre ad euro 14.000,00 corrisposti dalla società all'Agenzia delle Entrate per la ritenuta d'acconto da lui esposta in fattura n.2); - la somma di euro 200.000,00 (compenso deliberato dalla società il 17 febbraio 2005, e poi ammontante, con gli accessori di legge, ad euro 204.800,00, come da fattura n.1)) era stata pagata e quietanzata in data 18 marzo 2005, prima che la società presentasse (31 marzo 2005) il ricorso per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; - i compensi di cui era stata dedotta l'inefficacia riguardavano invece quanto deliberato dall'assemblea dei soci il 28 giugno 2005 a titolo di compenso ai liquidatori ai quali il Tribunale aveva affidato la gestione dell'impresa con la sentenza dichiarativa di insolvenza del 3 maggio 2005; - considerando gli importi già percepiti, e tenuto conto della sua attività di liquidatore sino al 3 agosto 2005 (data del decreto ministeriale di nomina a commissario straordinario del Tronconi, poi sostituito con decreto 20 febbraio 2007 dall'odierno attore avv. Francesco Fimmanò), egli era ancora a credito verso la procedura di euro 49.695,48; - soltanto in appello l'attore, al quale si doveva una ricostruzione confusa e contraddittoria tanto del fatto quanto della pretesa, aveva precisato che non costituiva oggetto di domanda il pagamento (marzo 2005) del compenso pari ad euro 204.800,00 con gli accessori di legge, ma soltanto quello effettuato nel giugno/luglio 2005 (tra i quali l'attore aveva inserito anche la somma di euro 14.000,00 in realtà versata all'erario, non già ad esso appellato); - correttamente il Tribunale aveva ravvisato l'inammissibilità di qualsivoglia domanda avente ad oggetto l'illegittimità della delibera assembleare del 28 giugno 2005, confermativa dei compensi, individuando quale unica domanda ritualmente formulata quella di inefficacia ex articolo 18 d.lvo 270/99 cit.; - l'attività di gestione era stata nella specie affidata alla stessa società debitrice, in persona dei liquidatori, e si era protratta fino all'11 agosto 2005 (iscrizione nel registro delle imprese della nomina del commissario straordinario Tronconi), con la conseguente inapplicabilità nella specie delle norme procedurali di cui all'articolo 19 d.lvo

270/99; - la delibera assembleare del 28 giugno 2005 (mai impugnata di annullamento) era opponibile alla massa e del tutto valida, anche perché adottata prima dell'entrata in carica del commissario straordinario, e comunque attributiva di compensi per un'attività di gestione ordinaria che era stata affidata ai liquidatori direttamente dal Tribunale; - tali compensi, conseguentemente, costituivano un debito di massa *"sorto per la continuazione dell'impresa e per la gestione del patrimonio del debitore, nell'attesa della definitiva ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria"* (comparsa di costituzione in appello, pagina n. 25); - per quanto riguardava il pagamento di euro 15.000,00 (24 giugno 2005) si trattava di un rimborso (art.24 Stat.) delle spese da lui sostenute dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza sino all'agosto 2005 (c.d. *'fase di osservazione'*), come risultanti dallo stesso prospetto prodotto da controparte sub.n.3); - in nessun caso parte attrice avrebbe potuto pretendere la restituzione della somma di euro 14.000,00, pari alle ritenute d'acconto pagate all'amministrazione finanziaria.

Si costituiva in giudizio anche il Tronconi, deducendo che: - l'appello era inammissibile per mancata specificazione dei motivi, essendosi parte attrice limitata a riproporre nel presente grado di giudizio gli stessi confusi e contraddittori elementi già dedotti avanti al Tribunale; - egli aveva svolto dall'agosto 2005 al febbraio 2007 funzioni di commissario straordinario della F.D.G spa, assumendo con ciò una posizione che, contrariamente a quanto inopinatamente sostenuto dalla procedura attrice, non poteva essere assimilata né risultare *'gregaria'* rispetto a quella del Dorigo (il quale, soltanto, aveva percepito la somma in questione).

Formulava quindi appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite, dal momento che di tale compensazione non sussistevano i presupposti di legge, e che il primo giudice si era in proposito basato su argomentazioni puramente ipotetiche e congetturali.

Le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni come su riportate.

§ 4. L'appello principale può trovare accoglimento.

Risulta dagli atti di causa che la procedura attrice ha inteso far valere l'inefficacia di pagamenti (per un totale di euro 102.360,00) effettuati dal commissario giudiziale Tronconi a favore del liquidatore Dorigo nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza della FDG spa (3 maggio 2005) e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (4 luglio 2005). Tali pagamenti sono stati eseguiti *'de plano'* dal Tronconi sulla base della delibera assembleare degli azionisti 28 giugno 2005, con la quale la società (all'epoca già dichiarata insolvente) attribuiva ai liquidatori un compenso ulteriore rispetto a quello che ad essi era già stato attribuito con la delibera del 17 febbraio 2005. Ancorchè la delibera di giugno facesse espresso riferimento - quale giustificazione dell'ulteriore compenso - al fatto che il Tribunale, nel dichiarare lo stato di insolvenza della società, avesse *"lasciato l'attività amministrativa ordinaria in capo all'organo liquidatorio"*, l'attività dei liquidatori trovava comunque compenso, anche per il periodo in questione, già nella precedente delibera di febbraio la quale - adottata proprio nell'ottica della richiesta e dell'accesso alla procedura concorsuale - aveva infatti stabilito che il compenso dei liquidatori fosse a costoro attribuito relativamente al periodo intercorrente tra la nomina *"e l'ammissione della società alla procedura della Prodi bis"*.

Da quest'ultima delibera, in definitiva, si evince che l'attività di liquidazione doveva ritenersi compensata - mediante l'importo ivi indicato - anche per il periodo successivo alla dichiarazione dello stato di insolvenza e, segnatamente, fino all'apertura della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.

Il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda sul presupposto che quest'ultima si basasse esclusivamente sulla inefficacia dei pagamenti ex articolo 18, secondo comma, d.lvo 270/99; e che, per altro verso, ci si trovasse nella specie di fronte all'estinzione non già di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì di debiti insorti successivamente per la continuazione dell'impresa.

Quest'ultima circostanza - ancorché assodata - non era tuttavia tale da senz'altro respingere la domanda attorea, atteso che: **a.** l'oggetto precipuo di quest'ultima era costituito dal pagamento dell'indebito e, conseguentemente, dalla condanna dei convenuti, tra loro in solido, alla restituzione delle somme in questione; **b.** ancorché testualmente riferita alla fattispecie di inefficacia di cui al secondo comma dell'articolo 18 d.lvo 270/99, tale richiamo non precludeva una diversa qualificazione giuridica della pretesa, sempre nell'ambito dell'indebito costituito dalla inefficacia/inopponibilità alla procedura di amministrazione straordinaria dei pagamenti in oggetto; **c.** tale diversa qualificazione giuridica - scaturente per regola generale dal potere/dovere del giudice di interpretazione della domanda e di individuazione della reale volontà della parte - muoveva dalla deduzione in giudizio, fin dall'atto di citazione del giugno 2007 (ma così anche nella memoria ex art.183.6 cpc in data 9.2.09, pag.2), del regime altresì di cui all'articolo 167 l.fall. (richiamato dal primo comma dell'articolo 18 cit.) e, in particolare, dei limiti che tale regime poneva all'esecuzione dei pagamenti in questione: *"il predetto provvedimento giudiziale stabiliva che la gestione dell'impresa fosse lasciata ai liquidatori della società e, pertanto, costoro hanno conservato, in relazione allo spossessamento attenuato tipico della dichiarazione di insolvenza, il potere della gestione ordinaria nei limiti dell'articolo 167 legge fallimentare e della fase di liquidazione della società, per la quale in ogni caso sono tenuti a rendere conto"* (citaz., pag.2); **d.** nel corso di tutto il giudizio, la domanda attorea ha continuato - ferma restando la ripetizione di indebitto - a porsi nell'alternativa (presupponente la scelta della disciplina normativa più consona alla fattispecie e, dunque, l'esercizio di una tipica prerogativa del giudice) tra estinzione di un debito anteriore alla dichiarazione di insolvenza (ove il pagamento in questione avesse avuto ad oggetto il compenso riconosciuto dalla delibera del febbraio 2005), ed estinzione di un debito successivo (ove il pagamento avesse invece avuto ad oggetto il compenso deliberato nel giugno 2005) in violazione, appunto, del regime di spossessamento attenuato di cui al

richiamato articolo 167 lf; e. lungi dal menomare il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa da parte dei convenuti, quest'alternativa risultava dunque ben chiara fin dall'introduzione del giudizio, tanto da essere colta appieno dai convenuti medesimi i quali hanno avuto modo di ampiamente interloquire sui presupposti non soltanto del secondo comma dell'articolo 18 d.lvo 270/99, ma anche del primo comma, richiamante, tra gli altri, anche l'articolo 167 lf dedotto dall'attore.

Ciò chiarito, non si ritiene in definitiva che l'accoglimento della domanda attorea sulla scorta della disciplina peculiare allo '*spossessamento attenuato*', più volte invocato dalla parte, implichi violazione del principio di necessaria correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 cpc; risolvendosi in un problema, appunto, di mera qualificazione giuridica dell'indebito nella immutazione del fatto costitutivo. Né tale accoglimento trovava ostacolo nella mancata impugnazione, ovvero richiesta di rimozione/inefficacia, della delibera assembleare del giugno 2005 in quanto tale; atteso che l'attore - indipendentemente dalla legittimità di tale delibera - ha inteso far valere l'inefficacia della sua esecuzione nei confronti della massa, in quanto atto rientrante nell'articolo 167 citato.

Stabilisce quest'ultima disposizione che durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni nell'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale; purtuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dal debitore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori se compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato.

Ne consegue che quand'anche l'atto di straordinaria amministrazione ingeneri un credito di natura '*prededucibile*' ex artt.111 n.1 lf e 20 d.lvo 270/99 perché connesso alla continuazione dell'impresa, esso presuppone pur sempre - quale condizione di efficacia ed opponibilità nei confronti della massa - che venga autorizzato dal giudice delegato.

Che poi - nella specie - il pagamento in questione rivesta effettivamente i connotati dell'atto di 'straordinaria amministrazione' si evince, al di là della ingente entità della somma, proprio dal fatto che il compenso deliberato nel giugno 2005 costituiva vera e propria duplicazione del compenso già riconosciuto (e pagato) ai liquidatori, per il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura concorsuale 'Prodi bis', dalla delibera del febbraio precedente.



Non varrebbe obiettare che il 'cumulo' di compensi così deliberato dalla società già posta in stato di insolvenza trovava fondamento - e natura di 'ordinaria' amministrazione - nella circostanza che sia stato lo stesso Tribunale ad attribuire la gestione provvisoria dell'impresa ai liquidatori già in carica.

Questa sola circostanza, infatti, non escludeva affatto che il compenso dovesse pur sempre essere sottoposto (ed eventualmente liquidato) - pena l'inefficacia nei confronti della massa - a deliberazione giudiziale.

Ciò vale, *a fortiori*, considerando che - nell'attribuire le funzioni gestorie provvisorie ai liquidatori già in carica - il Tribunale non stabilì in realtà alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello che era già stato deliberato dalla società anche per il periodo immediatamente successivo alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Sicchè ben può sostenersi che il pagamento in questione sia stato realizzato non soltanto nel difetto di *formale* autorizzazione scritta del giudice delegato, ma anche nel contrasto *sostanziale* con l'intendimento del Tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza; volto, nella conferma dei liquidatori già in carica, a non addebitare alla massa ulteriori oneri professionali (rispetto a quelli già accordati dalla società *in bonis* per il medesimo periodo) fino all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.



Sotto tale punto di vista, dunque, non appare del tutto condivisibile quanto osservato dal primo giudice (v.sentenza, pag.8) in ordine al fatto che nessun pregiudizio sarebbe derivato alla massa per la sola omissione formale dell'autorizzazione del giudice delegato;

dal momento che l'inefficacia del pagamento mira qui a far valere non tanto (o soltanto) questo aspetto, ma soprattutto il carattere oggettivamente indebito della remunerazione ulteriore di un'attività di liquidazione che era già stata compensata sulla base della prima delibera assembleare.

P

Ne deriva che il Dorigo dovrà essere condannato alla restituzione del suddetto importo di euro 102.360,00, come da fattura e contabili di pagamento in atti.

La restituzione deve riguardare anche l'importo (euro 15.000,00) da lui imputato a titolo di rimborso spese ex art.24 Stat., dal momento che di tale imputazione non vi è specifica prova agli atti di causa (nella lettera del Dorigo 27 marzo 2007, in atti, questi si limita a richiamare una non meglio precisata distinta delle anticipazioni '*consegnata a suo tempo in azienda*'); e che anche per essi doveva intervenire il vaglio giudiziale autorizzativo.

Ricompresa nell'importo in restituzione è anche la somma di euro 14.000,00 versata dalla società direttamente all'Agenzia delle Entrate a titolo di ritenuta d'imposta; atteso che anche tale versamento - ancorché effettuato *ex lege* nelle mani dell'amministrazione finanziaria - poggia su una causale che si è detto essere inefficace nei confronti della massa; sicché sarà eventualmente onere del Dorigo ripetere tale importo direttamente dall'amministrazione finanziaria, stante il venir meno della materia imponibile a suo carico.

L'impostazione fin qui accolta – implicante la risoluzione della controversia, in linea di diritto, ex art.167 lf – priva di qualsivoglia rilevanza la prova orale dedotta dal Dorigo.

**§ 5.** Sui presupposti finora indicati, deve trovare accoglimento anche la domanda proposta dalla procedura attrice nei confronti del Tronconi, il quale diede causa all' indebito pagando le somme in questione in assenza di un titolo opponibile alla massa.

M

Si osserva in proposito che il commissario straordinario - subentrato al Tronconi - ha dedotto la responsabilità di quest'ultimo quantomeno sotto il profilo dell' '*omesso controllo*' e della mancanza di diligenza nel non subordinare la corresponsione delle somme alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni normative (nella specie connotate, come si è

detto, da risolti non soltanto formali o procedurali, ma anche di opportunità e convenienza sostanziale per la massa); e ciò in un contesto in cui l'entità dell'importo in questione - non del tutto trascurabile - era comunque tale da influire sull'attuazione del piano di risanamento e, comunque, sul perseguimento degli obiettivi istituzionali della procedura. La circostanza che la somma in questione non sia 'finita' nelle mani del Tronconi non appare dunque rilevante, dal momento che quest'ultimo è stato attinto non già da una domanda di ripetizione, ma di risarcimento; ancorché quantificata nell'ammontare dello stesso pagamento avente i caratteri dell'indebito nei confronti del (solo) Dorigo.

Va da ultimo rilevato come il carattere solidale della responsabilità trovi qui fondamento nell'articolo 2055 del codice civile; e non sia escluso, in particolare, dalla autonomia e diversità dei titoli vantati dal commissario straordinario rispettivamente nei confronti del Dorigo e del Tronconi. Ciò perché *"l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate"* (da ultimo: Cass. SSUU 15 luglio 2009 n. 16503; v. anche Cass.9902/00).

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico dei convenuti tra loro in solido.

La liquidazione – effettuata ai sensi del DM Giustizia 20.7.2012 n.140 - avviene come in dispositivo, tenendosi conto del valore della controversia, della sua natura e complessità, del pregio dell'opera difensiva prestata e, in generale, dei parametri tutti di cui alla normativa testè citata. Il compenso in questione viene riconosciuto, con riguardo allo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduzione del giudizio, istruzione e decisione (oltre maggiorazione 20 % per il patrocinio avanti alla Corte di Appello).

#### **PQM**

- *La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da F.D.G spa in amministrazione straordinaria, in persona del*

commissario straordinario, avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 1044 del 10 novembre 2010, nei confronti di Dorigo Maurizio e Tronconi Guido, nonché sull'appello incidentale di quest'ultimo;

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- in accoglimento dell'appello principale, ed assorbito l'appello incidentale;
- dichiara tenuti e condanna Dorigo Maurizio e Tronconi Guido, tra loro in solido, al pagamento a favore della F.D.G spa in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, della somma di euro 102.360,00 oltre interessi legali dalle date di indebita percezione delle somme dedotte in giudizio al saldo;
- dichiara tenuti e condanna Dorigo Maurizio e Tronconi Guido, tra loro in solido, alla rifusione alla controparte delle spese di lite, che liquida come segue: - per il primo grado di giudizio, euro 500,00 per esposti ed euro 6000,00 per compenso professionale; - per il presente grado di giudizio, euro 600,00 per esposti ed euro 5000,00 per compenso professionale; oltre iva e cpa di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 23 novembre 2012.

Il Presidente

dott.sa Caterina Mazzitelli

Il Consigliere est.

dott. Giacomo Stalla

Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino li 17 DIC 2012

Direttore Amministrativo  
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data ..... 17/12/2012 ..... il Cancelliere